



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati : Allegato D alla D.G.R. 410/2016

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, artt. 23 e seguenti; L.R. 10/2010, Titolo III. Istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "Progetto dello stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica" da realizzarsi nello stabilimento ubicato in località Fornaci di Barga nel comune di Barga (LU). Proponente KME Italy S.p.A.

Richiesta integrazioni e chiarimenti.

Alla c.a.:

KME Italy S.p.A.

Comune di Barga

e p.c.

Provincia di Lucca

Comune di Galliciano

Unione Comuni della Garfagnana

Unione dei comuni Mediavalle del Serchio

Consorzio di Bonifica I Toscana Nord

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Azienda USL Toscana nord ovest – Dip.to prevenzione di Lucca

Autorità Idrica Toscana

GAIA S.p.A.

IRPET

Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara

Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Toscana Settore III
via Pellicceria 3 50123 Firenze pec: dgat.div02.isptsc@pec.mise.gov.it

ENAV

ENAC

RFI – Direzione territoriale Produzione Firenze – S.O. Ingegneria – Teconologie
viale F.lli Rosselli 5 50144 Firenze pec: rfi-dpr-dpt.fi@pec.rfi.it

VVF - Vigili del Fuoco Comando provinciale di Lucca

ENEL Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Macro area territoriale centro
Distribuzione territoriale rete Toscana Umbra

TERNA spa

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

Regione Toscana:

Direzione Ambiente ed Energia



Settore Miniere
Settore Autorizzazioni Ambientali
Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti
Settore Servizi pubblici locali Energia e inquinamento
Settore Sismica
Settore Tutela della natura e del mare
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Toscana nord
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione viabilità
Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno Sviluppo delle Attività Agricole
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, si comunica quanto segue:

- il procedimento è stato avviato in data 15.01.2019 ai sensi della normativa indicata in oggetto e deve concludersi nei modi e nei termini previsti dall'art. 27Bis della D.Lgs. 152/06;
- la documentazione depositata dal proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti e le osservazioni da parte del pubblico, sono state interamente pubblicate sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: www.regione.toscana.it/via, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Si ritiene opportuno premettere che dall'istruttoria condotta sono emersi alcuni potenziali aspetti di incompatibilità del progetto in esame in rapporto ai seguenti criteri escludenti di localizzazione definiti al paragrafo 3.1 "Impianti di incenerimento e di co-incenerimento" dell'allegato 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB):

A) "2. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo le prescrizioni contenute nell'Elaborato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004" del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana". Il criterio si applica solo al caso di impianti autorizzati in "D" ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06. Nel caso di impianti autorizzati in "R" lo stesso criterio ha invece valore di criterio penalizzante.

Nel merito KME, nella documentazione di progetto, pur confermando una parziale interferenza dell'area di intervento con la fascia di rispetto di 150 mt dal fiume Serchio, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 19 lettera c) del D.Lgs 42/2004, ritiene che, configurandosi il proprio impianto quale impianto di recupero (operazioni R1-R12-R13), il criterio escludente non si applichi.

Tuttavia, sulla base della documentazione presentata, non è chiaro se l'azienda inquadri l'impianto come inceneritore o come co-inceneritore.

Si evidenzia che l'art. 237 ter del Titolo III bis del D.Lgs. 152/06 comma 1 lettere b e c detta le seguenti definizioni:

b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento



mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. ...omissis ...Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;

c) **'impianto di coincenerimento'**: qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite...omissis...Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);

Si ricorda a tal proposito che l'art.237 ter specifica che se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia, bensì nel trattamento termico al fine dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato impianto di incenerimento.

Al fine di valutare la sussistenza o meno del criterio escludente occorre pertanto che il proponente chiarisca se le caratteristiche tecniche dell'impianto sono tali da soddisfare i requisiti per essere autorizzato quale impianto di recupero (R1).

B) "3. Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005."

In relazione al suddetto criterio KME ha dichiarato "Nessuna interferenza in quanto la proprietà KME all'interno del quale sarà realizzato l'impianto, è identificato dal Piano comunale come una invariante strutturale, ma non a valenza ambientale".

Al riguardo il Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti, competente in materia di pianificazione rifiuti, nel contributo istruttorio del 01/04/2019, in relazione a detto criterio escludente ritiene che su tale aspetto occorra un'espressione da parte del Comune di Barga.

Il Comune di Barga nel parere del 18/03/2019 evidenzia che il Piano Strutturale vigente, riconosce nell'area oggetto di intervento la presenza di invarianti strutturali di valenza ambientale (gli edifici, i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica; i manufatti di archeologia industriale e produttiva; il Fiume Serchio). Detta posizione è ribadita con la successiva nota pec del 10/04/2019 (ns. prot. 0157686) di trasmissione della delibera di C.C. n.23 del 09.04.2019 avente ad oggetto "Interpretazione autentica dell' art. 31 del Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2010", con la quale il Consiglio Comunale ha ritenuto di fornire interpretazione autentica circa la valenza ambientale dell'invariante strutturale "Il Fiume Serchio" presente nell'area interessata dal progetto KME.

Ciò premesso, rilevato che la Tavola 34 Q.P.1.a - *Invarianti strutturali* del PS del Comune di Barga, per l'area interessata dallo stabilimento KME (e in particolare per l'area di localizzazione del gassificatore), non riporta chiaramente il perimetro dell'invariante "Il Fiume Serchio" (sembra che alla campitura del Fiume Serchio in azzurro sia sovrapposto il retino dell'area industriale KME in giallo), si chiede al Comune di Barga un chiarimento riguardo all'esatta localizzazione del perimetro dell'invariante a dichiarata valenza ambientale, al fine di verificarne le interferenze con gli interventi in progetto.

Una volta acquisite le integrazioni del proponente ed i chiarimenti del Comune di Barga, al riguardo della suddetta invariante strutturale si procederà a chiedere uno specifico parere in merito al Settore regionale competente in materia di urbanistica e pianificazione.

C) "18. Area inserita nel PRB ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n.25/1998 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della stessa Legge Regionale n.



25/1998”.

Al proposito KME, nella documentazione di progetto, evidenzia che due aree interne allo stabilimento sono inserite nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati ai fini della bonifica o messa in sicurezza. Per entrambe le aree viene riportato che sono state completate le attività richieste dalle relative procedure di bonifica. Il proponente ritiene pertanto che non vi sia alcuna interferenza con il criterio escludente citato. Evidenzia al contrario che risulta verificato un criterio preferenziale (criterio 2) “*Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza o adiacenti a discariche.*” in quanto all'interno dello stabilimento si trovano aree bonificate con attività di bonifica conclusa.

Il contributo istruttorio di ARPAT (ns prot. n.121983 del 18/03/2019) al riguardo osserva che il sito LU071B, confinante, ha ricevuto certificazione con misure di sicurezza (ai sensi del DM 471/99). In seguito alla bonifica, nei terreni è rimasta della contaminazione residua per superamento della CSC col. B per cadmio, rame e zinco. L'area è vincolata per mantenimento dell'impermeabilizzazione superficiale, a causa della contaminazione residua. La certificazione aveva inoltre prescritto il monitoraggio delle acque sotterranee. Il monitoraggio ha evidenziato, nel corso degli anni, superamento delle CSC anche nelle acque sotterranee (aspetto non emerso in fase di caratterizzazione), in particolare per cadmio, rame e PCB. Questo ha portato all'attivazione di un altro procedimento, identificato da LU-1021 per il quale – con DD del Comune di Barga n. 4 del 22/01/2016 - è stata approvata l'Analisi di rischio e il progetto di MISO che vede attualmente il pompaggio dei piezometri PZ5-PZ6-PZ13-PZ14. Oltre ad essere monitorati rame, cadmio e PCB per i quali sono state calcolate le CSR, viene tenuto sotto controllo anche lo zinco.

Dai Report presentati dalla Ditta relativi alla conduzione della MISO periodo aprile 2017-settembre 2017 (ns. prot. n. 16860 del 07/03/2018) e periodo ottobre 2017-marzo 2018 (ns. prot. n. 78945 del 07/11/2018), risultano diversi superamenti delle CSR per il cadmio.

Pertanto, se può essere accettata la posizione circa la non interferenza del progetto in esame con i terreni del sito LU071B altrettanto non si può dire per le acque sotterranee, vista l'ubicazione di alcuni dei piezometri in monitoraggio e la configurazione dell'impianto di MISO delle acque sotterranee. A questo proposito risulta che i piezometri PZ8, PZ10 e PZ13 (in pompaggio per MISO) ricadono sicuramente all'interno dell'area di progetto, e che i piezometri PZ5 (in pompaggio per MISO) e PZ7 sono molto prossimi al limite dell'area di progetto. Il proponente deve pertanto valutare, come criterio escludente, l'interferenza tra il sito in bonifica e la realizzazione della Piattaforma Energetica.

Si ricorda che, secondo l'allegato 4 – *Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB): “Il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.”.*

Ciò premesso, in relazione all'esame della documentazione presentata, dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate, dei contributi tecnici delle strutture regionali, dell'ARPAT e degli altri Soggetti interessati, delle osservazioni da parte del pubblico, è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo della domanda di avvio del procedimento in oggetto siano completati ed integrati ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativamente a quanto di seguito riportato.

Installazione esistente

a) Con riferimento al procedimento di VIA postuma, relativo all'installazione esistente autorizzata con AIA rilasciata dalla Provincia di Lucca con D.D. 587 del 18/02/2010 e da ultimo aggiornata con D.D. R.T. n. 4553 del 03/03/2018, si rileva che la documentazione presentata in allegato all'istanza non contiene un elaborato finalizzato alla descrizione degli impatti generati dall'attività esistente e alla conseguente individuazione delle



misure di mitigazione più idonee sia attuate che da mettere in atto. La documentazione a disposizione, essendo per lo più finalizzata alla valutazione degli impatti associabili al progetto di modifica sostanziale dello stabilimento, non consente di distinguere in maniera chiara gli impatti e le conseguenti misure di mitigazione relativi alle opere in progetto da quelli associati all'impianto esistente. Si chiede pertanto di predisporre un apposito elaborato (da denominare ad es. "SIA VIA Postuma") che contenga, per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti dovuti alla installazione ed al relativo funzionamento, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio. Detto elaborato deve inoltre contenere una valutazione circa l'idoneità delle mitigazioni adottate rispetto alle migliori mitigazioni possibili degli impatti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria per l'attività. I dati di monitoraggio opportunamente raccolti in tabelle di sintesi, dovranno essere accompagnati da un elaborato descrittivo che relazioni i risultati dei controlli sulle varie componenti ambientali con l'efficienza dei fattori di mitigazione adottati e conseguentemente con l'entità dell'impatto sulle matrici ambientali interessate. Nello stesso elaborato dovranno essere riportati i casi in cui si sono evidenziati disturbi o rischi associati all'attività dell'impianto e le modalità con cui sono stati gestiti.

In particolare il "SIA VIA Postuma", oltre agli aspetti generali sopra indicati, dovrà essere accompagnato da una trattazione degli aspetti di seguito riportati.

Impianto esistente

1.1. Dovrà essere presentata una sintesi dei dati raccolti durante gli anni di validità dell'AIA per l'impianto esistente secondo quanto specificato nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, con la valutazione dell'inquinamento prodotto, recante motivazione, dal punto di vista produttivo e tecnico, dell'andamento degli indici di prestazione indicati in autorizzazione e valutazione degli eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati nel BREF di Settore vigente.

1.2. Dovrà essere presentata una valutazione dello stato attuale di applicazione delle "BAT Conclusions" pertinenti di Settore, nonché una proposta di implementazione di quelle eventualmente al momento non ancora attuate.

1.3. Almeno per il periodo 2010-2018, dovrà essere presentata una relazione in cui siano valutati tutti gli impatti associati allo stabilimento esistente, utilizzando i dati ambientali ed analizzando l'evoluzione/modifica dell'entità degli impatti correlati alle modifiche/dismissione di impianti.

1.4. Dovrà essere effettuata una analisi più particolareggiata di come nel periodo 2011-2017 sono variati i consumi di risorse per i principali reparti dello stabilimento, in modo da produrre dai dati storici elementi oggettivi per una stima degli impatti ad essi associati.

1.5. Dovrà essere presentata una sintesi degli adempimenti prescritti con il decreto dirigenziale R.T. n. 4553 del 3.4.2018, ultimo provvedimento di aggiornamento dell'AIA dell'installazione.

1.6. Eventuali valutazioni sugli esiti del controllo ARPAT la cui relazione conclusiva è allegata al contributo del Settore Autorizzazioni ambientali pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Suolo, sottosuolo e ambiente idrico

2. Gli inquinanti rilevati nei siti di bonifica, interni alla proprietà KME (riportati nell'allegato A del contributo di ARPAT del 18.03.2019), sono correlati all'attività svolta pertanto l'attività storica ha causato effetti negativi sulla qualità delle acque sotterranee a contatto con i suoli che non sono stati efficacemente protetti dal contatto con sostanze pericolose e rifiuti pericolosi diffusamente utilizzate e prodotti presenti nello stabilimento, acque reflue non depurate e non si può escludere a priori la contaminazione dei suoli anche da parte di deposizione al suolo degli inquinanti contenuti nei fumi emessi dai vari reparti infatti sono stati rilevati nei suoli IPA, PCDD e PCDF, oltre che metalli. Dovrà pertanto essere svolta una valutazione del livello di contaminazione presente nelle acque sotterranee e nel suolo dell'area KME nel suo complesso, allo scopo di proporre interventi di mitigazione.



Emissioni in atmosfera

3.1. In base a quanto stabilito dall'Allegato 2 al Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con D.C.R. n. 72/2018, dovrà essere effettuata una revisione e attenta valutazione dei livelli attuali di emissione dello stabilimento KME nella configurazione attuale. Tale analisi dovrà essere avvalorata da un adeguato studio di dispersione degli inquinanti. In tale contesto dovrà essere altresì valutata la possibilità di rivedere i valori limite specifici fissati per i singoli inquinanti.

3.2. Si richiede di effettuare, inoltre, una stima delle deposizioni al suolo degli inquinanti nella configurazione attuale dell'impianto (vedere anche punto 2).

3.3 I punti di emissione indicati come E22 ed E85 sono posti ad altezze decisamente modeste (2.5 m e 7 m dal suolo rispettivamente). Dovrà pertanto essere presentata una revisione di tali quote, nel rispetto dei requisiti minimi indicati dall'Allegato 2 "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive", par. 4 Altezze dei camini, pag. 12 al PRQA approvato con D.C.R. n. 72/2018.

Agenti fisici - rumore

4.1. In relazione al calcolo dei livelli di emissione in corrispondenza dei ricettori R6 e R8 nell'attuale configurazione delle attività dello stabilimento, eseguita dal tecnico competente in acustica (TCA) sulla base dei risultati delle misure strumentali ante-operam, dovranno essere rielaborate le stime considerando, cautelativamente, valori non arrotondati a 0,5 dB(A) e tenendo conto del confronto tra gli andamenti delle time-history delle varie misure eseguite presso tali ricettori riportati in appendice alla relazione tecnica. Dovranno essere eseguite nuovamente le valutazioni di rispetto dei limiti normativi presso tali ricettori sulla base dei nuovi risultati ottenuti.

4.2. Al fine di ritenere applicabile, per il caso in esame, il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del DM11/12/1996, relativo all'applicabilità del criterio differenziale agli impianti a ciclo continuo esistenti, dovrà essere fornita la certificazione della validità di una delle condizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto e l'attestazione che tale condizione è preesistente al 1997. È necessario dimostrare, inoltre, che le parti dello stabilimento che possono essere fatte rientrare nella definizione di ciclo continuo esistente non abbiano subito, dal 1997 ad oggi, modifiche sostanziali (ampliamenti, adeguamenti ambientali, sostituzione di macchinari o impianti rumorosi) come da Circolare 6 settembre 2004 del MATTM. Inoltre, deve essere riportata la certificazione trasmessa al Comune di appartenenza ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso DM 11/12/1996. In caso contrario, il limite di immissione differenziale deve essere verificato per l'intero stabilimento già in esercizio.

Radioattività e amianto

5.1. La documentazione dovrà essere integrata da una procedura, sottoscritta anche da un esperto qualificato, e ogni altro elemento e specifica utile a garantire la conformità dell'attività anche alla norma tecnica UNI 10897:2016. A tale scopo, si chiede di fare riferimento all'Allegato C del contributo di ARPAT del 18.03.2019, dove è fornito un elenco dei requisiti per il controllo radiometrico, e si invita altresì a fare riferimento alle Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti (ISPRA, 2015) i cui riferimenti sono sempre riportati nel parere ARPAT sopra citato.

5.2. Dovrà essere presentata una documentazione con il censimento dei materiali contenenti amianto con le eventuali misure di limitazione della dispersione delle fibre di amianto in aria e con un programma di monitoraggio ambientale finalizzato a dimostrarne l'efficacia e un impatto trascurabile. Ovvero dovrà essere presentato un programma di una sua eliminazione all'interno dello stabilimento con modalità in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Paesaggio



6. Dovrà essere presentato un inquadramento paesaggistico con particolare riferimento all'area dell'impianto esistente che ricade nella fascia di rispetto del Fiume Serchio, individuata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs.42/2004.

Si ricorda che, affinché la VIA postuma sulle opere facenti parte dell'installazione esistente possa ritenersi sufficiente ai fini di consentire il rilascio del provvedimento del riesame dell'AIA avente valenza di rinnovo (con riferimento alle attività IPPC 2.5 lettera b) e 2.6), anche nel caso in cui il progetto di modifica oggetto del presente procedimento non dovesse essere realizzato, è necessario che documentazione relativa alla via postuma sia riferita all'intera installazione esistente e non solo alle parti non oggetto di modifica.

Progetto della modifica allo stabilimento KME Italy spa di Fornaci di Barga con la realizzazione di una piattaforma energetica

a) Si chiede al proponente di integrare la documentazione già presentata ai fini dell'avvio del procedimento secondo quanto indicato e richiesto nei pareri e contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria e di seguito elencati, nonché di esprimere le proprie considerazioni sui restanti elementi ivi contenuti:

- note del Comune di Barga prot. 121738 del 18/03/2019 e prot. 0157686 del 10/04/2019;
- nota del Comune di Galliciano prot. 121739 del 18/03/2019;
- nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara prot. 0117953 del 14/03/2019;
- nota del Settore Bonifiche e autoriz. Rifiuti prot. 0135312 del 26/03/2019;
- nota del Settore Autorizzazioni Ambientali prot. 0121519 del 15/03/2019;
- nota del Settore Tutela della Natura e del Mare prot. 0124762 del 19/03/2019;
- nota del Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. 0130958 del 22/03/2019;
- nota del Settore SPL Energia e inquinamenti prot. 0144773 del 01/04/2019;
- note del Settore Forestazione e Usi Civici prot. 69682 del 13/02/19 e prot. 163405 del 15/04/2019;
- nota del Settore FEASR prot.0119810 del 15/03/19;
- nota del Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 29144 del 21/01/19;
- nota del Settore Programmazione Viabilità Regionale prot.0123714 del 18/03/2019;
- nota dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale prot. 122388 del 18/03/2019,
- note ARPAT prot. 121983 del 18/03/2019 (contributo VIA POSTUMA), prot. 0134076 del 26/03/2019 (contributo ai fini AIA) e prot. 0140747 del 29/03/2019 (contributo VIA MODIFICA);
- nota Azienda USL Toscana Nord Ovest prot. 0139011 del 28/03/2019;
- nota GAIA S.p.A prot. 84097 del 20/02/2019;
- nota e-distribuzione prot. 99934 del 01/03/19;
- nota Ministero dello Sviluppo Economico prot. 31761 del 23/01/2019;
- nota dell'Unione Comuni Garfagnana prot.39106 del 28/01/2019;
- nota del Parco Apuane prot. 0119438 del 15/03/19;
- nota Vigili del Fuoco Comando di Lucca prot.0125902 del 20/03/2019.

I suddetti pareri e contributi tecnici sono consultabili e scaricabili all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico> sotto la stringa relativa al procedimento.

b) In relazione alle attività di demolizione si segnala che nella documentazione di progetto sono presenti numerose incongruenze per le quali si chiede un chiarimento. Inoltre considerato che la disciplina normativa in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006 Allegato VII alla Parte Seconda punto 5) stabilisce che tra i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale debba essere fornita una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro (lettera a) *"Alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, lavori di demolizione"* si chiede di integrare la documentazione con l'analisi degli impatti dovuti alle attività di demolizione previste in progetto, in quanto opere connesse.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

Si ricorda che tutti gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati a cura dei professionisti che li hanno redatti e che gli elaborati grafici e cartografici devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione della fonte da cui è tratta, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

Si richiede al Proponente di prendere visione delle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito web di Regione Toscana e di fornire le proprie controdeduzioni in merito.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del Dlgs. 152/2006, tutta la documentazione integrativa e di chiarimento e le controdeduzioni alle osservazioni presentate e pubblicate sulla pagina web della Regione Toscana dovranno essere depositate (su supporto digitale), **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che, **è facoltà del proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 gg.**

Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Ritenuta infine rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, si chiede sin da ora al proponente di trasmettere unitamente alla documentazione integrativa, un nuovo avviso al pubblico predisposto in conformità all'art 24 comma 2 del citato decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Silvia Spadi, tel. 055 4385089, e-mail: silvia.spadi@regione.toscana.it

Paolo Dall'Antonia, tel. 055 4386450, e-mail: paolo.dallantonia@regione.toscana.it

Anna Maria De Bernardinis, tel. 0554384219, email: annamaria.debernardinis@regione.toscana.it

Distinti saluti

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

SS/DPA/ADB